

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI PADOVA E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ESU DI PADOVA) PER FAVORIRE, NEGLI STUDENTATI PRIVATI O NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE PER STUDENTI, LA RISERVA DI POSTI LETTO DA DESTINARE A STUDENTESSE E STUDENTI UNIVERSITARI CAPACI E MERITEVOLI ANCHE SE PRIVI DI MEZZI

TRA

COMUNE DI PADOVA, c.f. 0064406087, con sede in Padova, Palazzo Moroni, Via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, Sergio Giordani, nato a Padova il 10 maggio 1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente giusta deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 7 aprile 2020 (di seguito, il "Comune");

E

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, con sede in Padova (PD), Via San Francesco 122, codice fiscale 00815750286, rappresentato dal dott. Giuseppe Maschera, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene in qualità di Presidente, legittimato alla stipula del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del (di seguito, ESU)

PREMESSO CHE

- ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario", è l'Ente competente per gli interventi da effettuarsi in materia di diritto allo studio universitario destinati agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Padova nonché alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle Scuole superiori di mediazione linguistica aventi sede a Padova;
- l'attuazione del diritto allo studio universitario viene realizzato secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, all'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
- La Regione Veneto attua l'opzione prevista dal comma 5 del sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che prevede la possibilità di assicurare il servizio abitativo a fronte della trattenuta sulla borsa di studio di un importo corrispondente a quota parte del valore monetario del servizio medesimo;
- ai sensi degli articoli 3 comma 1, lettera f) e 25 della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 il servizio abitativo a favore degli studenti dell'Università degli studi di Padova rientra tra gli interventi atti a concretizzare il diritto allo studio ed è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o convenzioni con enti, società, cooperative e privati;
- nella città di Padova, gli enti pubblici competenti stanno operando con l'obiettivo di garantire la disponibilità di residenzialità universitaria sufficiente ad evadere le richieste di tutti gli studenti aventi i requisiti di reddito e merito richiesti dalla normativa per accedere al posto letto alle tariffe come determinate dalla Regione Veneto in sede di approvazione del Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario;
- il Comune di Padova ha un ruolo attivo nel garantire la promozione del diritto allo studio in quanto contribuisce alla realizzazione, sul territorio, degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU (Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti).
- il Comune di Padova e ESU riconoscono l'interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione per individuare strategie comuni per ampliare l'offerta di posti letto da destinare a studenti universitari con elevato merito negli studi, anche se in condizioni economiche che non permetterebbero altrimenti il sostenimento delle spese residenziali, al fine di garantire concretamente il diritto allo studio e all'inclusione scolastica, secondo quanto di seguito indicato;

**QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del Protocollo.

ART. 2: OGGETTO DEL PROTOCOLLO.

1. Il Comune di Padova, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di strutture destinate ad accogliere studenti universitari, ovvero nell'ambito di altri procedimenti volti alla formazione di titoli edilizi, compresi accordi pubblici-privati o PUA, può introdurre nella convenzione ex art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, o nella convenzione urbanistica ex Legge n. 1150/1942 e legge n.765/1967 per i PUA ovvero con atto d'obbligo unilaterale, tra gli obblighi del Soggetto Attuatore funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, l'impegno, da parte del Soggetto Attuatore stesso, di concedere ad ESU la disponibilità di una percentuale dei posti letto della Residenza, per studenti e studentesse universitarie capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, secondo il seguente prospetto indicativo:

Numero posti letto della Residenza	Posti letto da assegnare ad ESU
Oltre i 350	10%
Tra 251 e 350	8%
fino a 250	5%

2. I posti letto, individuati nella percentuale prevista negli accordi tra il Comune ed il Soggetto Attuatore (Residenza), saranno da quest'ultimo concessi ad ESU che provvederà a destinarli, prioritariamente, a studenti universitari capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale del Diritto allo Studio.
3. ESU e Residenza stipuleranno apposita convenzione, nel rispetto del presente protocollo d'intesa, per regolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini e le modalità dei rispettivi impegni per la concessione dei posti letto, gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, il canone mensile che ESU dovrà corrispondere alla Residenza per singolo posto letto.
4. Il canone annuo (IVA inclusa) che ESU dovrà corrispondere alla Residenza corrisponderà alla tariffa applicata agli assegnatari annualmente determinata dall'ESU medesima. Il canone annuo (occupazione 10 mesi/anno) è relativo a stanze completamente ammobiliate (letto, armadio, scrivania ecc.) e comprensivo dei costi relativi a utenze di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e rifiuti, pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi comuni e della singola stanza, del WiFi, utilizzo aule studio, angoli cottura, spazi a parcheggio per biciclette/monopattini e reception qualora presenti. L'importo del canone mensile e le modalità di pagamento saranno specificamente disciplinati nella convenzione tra ESU e Residenza.
5. Il canone annuo (occupazione 10 mesi/anno) è aggiornato annualmente, dal secondo anno in poi, al 1° ottobre ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione percentuale (se positiva) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente.
6. Il costo di eventuali altri servizi offerti dalla Residenza (utilizzo palestra, lavanderia ecc.) sarà a carico dell'assegnatario e verrà disciplinato convenzionalmente.

ART. 3 SOGGETTI RESPONSABILI

1. Il Comune di Padova individua quali responsabili dell'attuazione del presente protocollo di intesa il Capo Settore dell'Edilizia Privata e il Capo Settore dell'Urbanistica.
2. ESU individua quale responsabile dell'attuazione del presente protocollo il Direttore dell'Azienda.

ART.4: DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il presente protocollo ha una durata di 10 anni a decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso e non può intendersi in nessun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

ART. 5: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere assoluto riserbo, a tutelare e a trattare come riservati il presente Protocollo e tutte le informazioni e i dati personali che saranno tra le stesse scambiate in esecuzione dello stesso e a far osservare tali obblighi di tutela e riservatezza anche ai propri amministratori, responsabili, dipendenti, consulenti e agenti, alla luce del rispetto dei principi espressi dalla normativa privacy vigente, avuto particolare riguardo al D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs.n. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 e successive integrazioni/modifiche e sue norme attuative.

ART. 6: INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

1. L'Interpretazione della presente Protocollo avverrà in conformità alle leggi italiane, con i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile e norme di attuazione, secondo canoni di buona fede e correttezza. La nullità totale o parziale di clausole non produce nullità totale del Protocollo. Ogni modifica al Protocollo dovrà avere forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
2. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme di cui al Codice civile.
3. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Ogni controversia che non trovi composizione bonaria, comunque relativa o riconducibile alla presente protocollo di intesa ed alla sua attuazione, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

ART. 7: IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

1. Il Protocollo è soggetto a bollo ai sensi del punto 16 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 così come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955. L'imposta di bollo è a carico di entrambe le parti in ugual misura. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta dal Comune di Padova mediante marca da bollo n.per € 16.00 e da ESU mediante.....
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e come in epigrafe sottoscritto e scambiato tra le Parti.
Padova,

Esu di Padova
Il Presidente
Giuseppe Maschera

Comune di Padova
Il Sindaco
Sergio Giordani